

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

26 maggio 2005

nel procedimento C-297/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof): Sozialhilfeverband Rohrbach contro Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund ⁽¹⁾)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo — Opposizione di un lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario)

(2005/C 182/35)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-297/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 4 giugno 2003, pervenuta alla Corte il 10 luglio 2003, nella causa **Sozialhilfeverband Rohrbach contro Arbeiterkammer Oberösterreich, Österreichischer Gewerkschaftsbund**, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 26 maggio 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Figura nel novero degli enti che possono vedersi opporre gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), prima frase, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista è un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico.*
- 2) *Un ente statale che cede il suo stabilimento non può far valere gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2001/23 contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario.*

⁽¹⁾ GU C 226 del 20.9.2003.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

15 marzo 2005

nel procedimento C-553/03 P: **Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters** contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica ellenica ⁽¹⁾)

(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Art. 119 del regolamento di procedura)

(2005/C 182/36)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-553/03 P, avente ad oggetto un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 30 dicembre 2003, **Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters**, con gli avv.ti K. Adamantopoulos e J. Gutiérrez Gisbert, con domicilio eletto in Lussemburgo, procedimento in cui le altre parti sono: **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig.: N. Khan) e **Repubblica ellenica** (agenti: sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. K. Lenaerts, presidente di sezione, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 15 marzo 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.*
2. *La Panhellenic Union of Cotton Ginners and Exporters sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione delle Comunità europee nel presente procedimento.*
3. *La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 59 del 6.3.2004.